

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1980** (ECLI:IT:COST:1980:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Udienza Pubblica del **07/11/1979**; Decisione del **08/05/1980**

Deposito del **20/05/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14484**

Atti decisi:

N. 75

## ORDINANZA 8 MAGGIO 1980

*Deposito in cancelleria: 20 maggio 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 28 maggio 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1977 dal pretore di Voltri nel procedimento esecutivo di sfratto instaurato da Torricella Maria e Giacomina contro De Simone Gaetana, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.

Visto l'atto di costituzione di De Simone Gaetana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Fleres e Luigi Tiscornia, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con l'ordinanza emessa il 15 maggio 1977, il pretore di Voltri ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, in quanto tale norma "non consente l'esecuzione dello sfratto in caso di violazione del contratto di locazione per cause diverse da quelle previste dall'art. 1 quater della legge 31 luglio 1975, n. 363".

Considerato che la denunciata norma sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati (salvo ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1 quater della legge n. 363 del 1975) per la durata della proroga di cui al precedente art. 1 dello stesso decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, e cioè fino al 30 giugno 1977;

che, per effetto del successivo d.l. 17 giugno 1977, n. 326, le disposizioni del cennato d.l. n. 849 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 28 del 1977, continuano ad applicarsi sino alla data del 31 ottobre 1977, fatta però eccezione appunto di quelle relative alla sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio;

che la legge 8 agosto 1977, n. 510, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 326 del 1977, ha introdotto (art. 1 bis), in luogo della sospensione, l'istituto della dilazione degli sfratti, secondo apposito scadenziario;

che, sempre alla dilazione, con modifica delle date di scadenza, sono preordinati i successivi provvedimenti legislativi (art. 2 del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93);

che da ultimo il d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, ha disposto (art. 1) una generale sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione, fino al 30 giugno 1980, e una dilazione dopo tale data, secondo varie scadenze, la quale, peraltro, non si applica ai provvedimenti previsti dal primo comma del successivo art. 3;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Voltri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*